FACSIMILE DI FIDEJUSSIONE in favore di ISAB srl aggiornamento anno 2022.

**PREMESSO**

-che con **ordine n.**...........del.................. la......................................................................, si è obbligata alla prestazione in appresso indicata in favore di ISAB s.r.l. con sede legale Sede Legale: Ex S.S. 114, km 146 – 96010 Priolo Gargallo (SR) Italia Capitale Sociale euro 50.000.000 I.V. – R.E.A. Siracusa 136409 . Reg. Imprese del Sud Est Sicilia - - Partita Iva: IT02060260896 -- Codice Fiscale: IT01629050897a fronte di un corrispettivo complessivo di €............................................................................................

- che la prestazione consiste nella ([[1]](#footnote-1))..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................;

-che, in base al citato ordine è prevista la prestazione di fidejussione in misura pari al …% dell’importo contrattuale pari a euro………………al fine di [[2]](#footnote-2)

**tutto ciò premesso,**

con la presente la sottoscritta Società [[3]](#footnote-3).................................................................................si costituisce **fideiussore** del ......................................................................... e dei suoi successori o aventi causa, sino alla concorrenza dell'importo di euro ...................................................................... a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento, da parte del.................................................................di tutte le obbligazioni assunte dal medesimo nel contratto di cui in premessa, nonché a garanzia dei danni (sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante) patiti da Soggetto Garantito, a concorrenza del complessivo importo garantito, per fatti o atti del Contraente e/o dei suoi dipendenti quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: inottemperanza alle obbligazioni contrattuali di smaltimento rifiuti nei termini di legge, blocchi e/o atti di interdizione o limitazione del regolare accesso agli stabilimenti di Soggetto Garantito, danni delle maestranze e/o di mezzi della Committente e di altri terzi appaltatori della stessa Soggetto Garantito, danni, oneri e qualunque effetto pregiudizievole derivante alla Committente dal mancato pagamento o dal pagamento parziale da parte dell’Appaltatore di stipendi, contributi previdenziali ed oneri di qualunque natura relativi al rapporto di lavoro con il proprio personale impiegato presso i siti della Committente

La presente fidejussione e' regolata dalle seguenti **condizioni**:

1. **OGGETTO:**

 La fidejussione garantisce tutto quanto dovuto dal contraente[[4]](#footnote-4) all’ ente garantito[[5]](#footnote-5) in base al contratto indicato in premessa nonchè relativamente al capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonche' per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario.

1. **SOLIDARIETA' E INDIVISIBILITA' DELL' OBBLIGAZIONE FIDEIUSSORIA:**

 Le obbligazioni derivanti dalla fidejussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa.

1. **ESCUSSIONE A SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA:**

 Il fideiussore e' tenuto a pagare immediatamente ed incondizionatamente ad Isab s.r.l., a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore e con espressa rinunzia al benefico dell’escussione preventiva del debitore principale di cui all’art 1944 cod. civ., l’importo di euro.......................................................................... , senza alcuna necessità di procedimenti legali o giudiziari di qualsiasi genere e rinunziando il fidejussore a qualsiasi eccezione, dilazione o riserva che potrebbe essere sollevata sotto qualsiasi aspetto e per qualsivoglia motivo, anche se dipendente da opposizione o contestazioni del debitore principale o di terzi.

 In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore e' tenuto a corrispondere all’ ente garantito gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.

 L' eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intendera' automaticamente estesa al fideiussore.

1. **INVALIDITA' DELL' OBBLIGAZIONE GARANTITA:**

 Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fidejussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.

1. **EFFICACIA DELLA FIDEJUSSIONE:**

 La fidejussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, gia' esistente o che fosse in seguito prestata nell'interesse del debitore medesimo.

 Quando vi sono piu' fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti e' venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazioni.

 La presente fidejussione è valida dal…………..fino al ………….e, ferma restando tale durata, potrà essere azionata entro 60 gg dal previsto termine finale;

(oppure fino all’avvenuta restituzione della stessa all’emittente da parte di ISAB srl).

1. **DICHIARAZIONI, COMUNICAZIONI E NOTIFICHE:**

 Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica e' effettuata al fideiussore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato all'atto della costituzione del rapporto o fatto conoscere successivamente per iscritto.

1. **SPESE:**

 Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del fideiussore.

............................, li' .....

Il fidejussore Il contraente

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 cod. civ. i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli contenuti nella superiore fidejussione:

art. 2 (solidarieta' e indivisibilita' dell' obbligazione fideiussoria)

art. 3 (escussione a semplice richiesta scritta)

art. 4 (invalidita' dell' obbligazione garantita)

art. 5 (efficacia della fidejussione)

art. 6 (dichiarazioni, comunicazioni e notifiche)

art. 7 (spese)

nonchè di conoscere ed approvare specificamente le disposizioni contenute nelle condizioni generali di contratto di seguito riportate:

Art. 1 (delimitazione della garanzia)

Art. 2 (pagamento del risarcimento)

Art. 3 (rivalsa delle spese di recupero)

Art. 4 (imposte e tasse)

Art. 5 (Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente)

Il fidejussore Il contraente

**CONDIZIONI GENERALI**

**Art.1 Delimitazione della garanzia.** - Alle condizioni generali e particolari contenute nel presente documento, la Società fino a concorrenza del capitale indicato, si costituisce fideiussore nell'interesse del Contraente per le somme che questa fosse tenuta a corrispondere all'Ente Garantito (come sopra indicato ed incluso quanto previsto nelle premesse), e che quest'ultimo sarebbe stato legittimato ad incamerare in virtù degli obblighi ed oneri assunti con il contratto di appalto precisato nel presente documento.

**Art. 2 Pagamento del risarcimento. -** Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Ente Garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso.

**Art. 3. Rivalsa delle spese di recupero** -

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

**Art. 4. Imposte e tasse** - Le imposte , le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 5 . Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente -** Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società. dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata all’indirizzo risultante dal frontespizio della polizza stessa o con PEC all’indirizzo………………..,.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

1. indicare la prestazione cui il contraente è obbligato [↑](#footnote-ref-1)
2. Specificare in base al contratto se si tratta di garanzia per svincolo decimi, per attivazione contratto etc [↑](#footnote-ref-2)
3. Società: indica il fidejussore [↑](#footnote-ref-3)
4. Contraente: il soggetto che richiede l’emissione della fidejussione [↑](#footnote-ref-4)
5. Ente garantito: il soggetto beneficiario della fidejussione (ISAB srl) [↑](#footnote-ref-5)